

PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018 RECANTE “CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE DI CUI ALL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL’ART. 134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ATTESTATO DI RISCHIO”.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 16 aprile 2018

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 2/2018 concernente l’emanazione del Provvedimento IVASS recante i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale di cui all’art. 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

Nel termine indicato dall’IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 11 soggetti:

- Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (di seguito ANIA)
- Unipol Gruppo S.p.A.
- Ordine degli Attuari
- Associazione Italiana Brokers di assicurazione e riassicurazione (di seguito AIBA)
- UNASCA Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica
- Gruppo Agenti MAGAP
- Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione (di seguito SNA)
- Assineve snc
- Altroconsumo
- Sig. Fabio Alberoni
- Dott. Mauro Cafagna

Le osservazioni e le proposte pervenute sono riportate nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale o articolo commentato, sono indicate le conseguenti determinazioni dell’IVASS.

Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l’anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 2/2018 viene pubblicato il testo del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 recante i “Criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale di cui all’art. 3 del regolamento ivass n. 9 del 19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’attestazione sullo stato del rischio di cui all’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private – dematerializzazione dell’attestato di rischio”.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 2/2018 – Esiti della pubblica consultazione - Risoluzione sui singoli articoli commentati

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RECANTE “CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE DI CUI ALL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL’ART. 134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ATTESTATO DI RISCHIO”.

Legenda

Nella colonna “Commentatore” sono indicati i nominativi e le denominazioni dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le “osservazioni generali”, è indicato l’articolo a cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell’articolo ed eventualmente la lettera cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicate le osservazioni e le proposte di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell’IVASS per ogni osservazione/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1.	UNASCA Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica	Osservazioni Generali		<p>La casistica è piuttosto complessa e la materia può presentare profili di simulazione nell’acquisto di veicoli, nel senso di intestare un veicolo a soggetto diverso dall’effettivo compratore perché, rispetto a quest’ultimo, tale soggetto gode di una classe migliore, fino ad arrivare ad opinabili cointestazioni dei veicoli stessi, addirittura tra persona fisica e persona giuridica.</p> <p>Inoltre andrebbero prese in considerazione le altre fattispecie pertinenti dell’art. 247-bis del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (dPR 495/1992), ed in particolare l’annotazione del “comodatario”.</p> <p>Infine occorrerebbe una più idonea gestione delle vicende successive dei veicoli, in quanto sovente il decesso del titolare del mezzo non viene comunicato alla Compagnia, e il veicolo medesimo continua a circolare, senza che avvenga il trasferimento <i>mortis</i></p>	<p>Il Provvedimento può solo stabilire una disciplina la più chiara e rigorosa possibile, prevedendo oneri e diritti in capo alle imprese e agli assicurati. La corretta gestione e l’applicazione della stessa non può essere oggetto di questo Provvedimento.</p> <p>In ragione della complessità della casistica si è ritenuto di tenere in considerazione quelle di maggiore impatto sociale.</p>

				<p><i>causa né che – nelle more dell'accettazione di eredità – si provveda all'intestazione temporanea ad un erede ex art. 247-bis succitato (circostanza postulata nella circolare della Div.5 del Dipartimento dei Trasporti e della Navigazione prot.15513 in data 10/7/2014).</i></p>	
2.	Dott. Mauro Cafagna	Osservazioni Generali		<p>Semplificazione delle regole del mercato assicurativo e valorizzazione dei precedenti periodi assicurativi sono le missions di questo nuovo provvedimento sottoposto a pubblica consultazione, pertanto tenere fuori tutti gli assicurati che hanno già in essere delle polizze con franchigia fissa ed assoluta da queste rivoluzionarie novità sarebbe del tutto ingiustificato dato che si andrebbero a trattare situazioni analoghe in modo diverso, ma soprattutto si farebbe dipendere l'applicazione di una norma seppure di rango secondario, da un mero requisito temporale (cioè la data di stipula del contratto che se antecedente alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento, resterebbe esclusa dalla sua portata innovativa e relegata ad una norma obsoleta contenuta nel Regolamento ISVAP n. 4/2006 – Allegato 2). Inoltre, i contratti con franchigia fissa ed assoluta, sono contratti altamente penalizzanti per gli automobilisti, visto l'inserimento di limiti ed esclusioni ed è proprio per questo che essi adottano uno stile di guida ancora più prudente, per cui sarebbe consigliato valorizzare il periodo assicurativo anche dopo il 5° anno (che allo stato attuale consente di arrivare in classe CU 9 al massimo) e premiare gli automobilisti virtuosi che non provocano sinistri. Il concetto di fondo è: perché trattare situazioni analoghe facendo dipendere l'applicazione della nuova norma dalla data di stipula del contratto? Cioè escludere il contratti con franchigia fissa ed assoluta in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento? Non sarebbe più semplice affermare che le nuove regole sono quelle contenute nel nuovo provvedimento e valgono per tutti, sia nuovi contratti stipulati dopo l'entrata in vigore, sia per in contratti in essere cosicché si possano evitare pericolose duplicazioni?</p>	<p>I contratti già in vigore sono stati sottoscritti sulla base della normativa previgente e non si intende operare una retroattività della nuova disciplina atteso che, astrattamente, in qualche caso, potrebbe anche non essere più favorevole per l'utente.</p> <p>La valorizzazione di sole 5 annualità si rende necessaria poiché, sulla base della normativa vigente, le imprese non sono tenute a conservare o a conoscere la storia assicurativa degli anni precedenti al 5°.</p>
3.	Sig. Fabio Alberoni	Osservazioni		<p>La patente di guida dovrebbe essere il driver che</p>	<p>Nel prendere atto delle osservazioni, si rimanda, nello</p>

		Generali		identifica la classe di merito, a prescindere dal tipo di veicolo assicurato, purchè per lo stesso ne sia contemplato l'uso nella patente di guida dell'assicurato.	specifico, al successivo punto 68.
4.	ANIA	Osservazioni Generali		<p>L'Associazione evidenzia che l'intervento dell'IVASS, volto ad aggiornare le regole di assegnazione ed evoluzione delle classi di merito di Conversione Universale -CU, avrà il positivo effetto di colmare alcune lacune e chiarire alcune casistiche della precedente disciplina (allegato 2 del Regolamento ISVAP n.4/2006) che hanno creato finora difficoltà interpretative ed attuative, con disagi per gli assicurati e per le imprese.</p> <p>D'altra parte, si osserva che le presenti disposizioni regolamentari estenderanno il mantenimento della classe di merito CU, maturata relativamente ad un determinato veicolo, ad una maggiore platea di soggetti, rispetto a quella già ampia stabilita dalle previsioni attuali.</p> <p>Questo orientamento dell'Istituto è comprensibile sotto il profilo dell'esigenza di individuare soluzioni di maggior favore verso i soggetti suindicati, alcuni dei quali meritevoli di particolare attenzione: ad esempio i familiari/volontari che conducono per anni auto intestate a portatori di handicap.</p> <p>D'altro canto, però, alcune delle soluzioni previste dallo schema di Provvedimento appaiono fondate su di un'interpretazione estremamente "estensiva" della normativa primaria, recata dal Codice delle assicurazioni-CAP in materia di attestato di rischio e di contratto RC Auto (artt. 134 e 171 del CAP).</p> <p>1. Estensione del mantenimento della classe CU - Effetti sul bonus malus</p> <p>A prescindere, comunque, dalle specifiche determinazioni di merito che l'Istituto ha valutato di adottare per le singole casistiche, quello che più preme sottolineare anche in questa sede è che l'ulteriore estensione degli aventi diritto alla classe di merito CU dello stesso veicolo contribuisce ad accentuare e velocizzare il fenomeno della popolazione della classe CU 1, che superava l'80% degli assicurati in bonus malus nel 2016 (ultimo dato Ania disponibile) ed è</p>	<p>Premesso che le modalità operative relative all'assegnazione del codice IUR non costituiscono oggetto di disciplina del presente Provvedimento, si prende atto delle osservazioni.</p> <p>Per le risoluzioni specifiche si rimanda ai commenti di dettaglio sui singoli articoli.</p>

			<p>stato sicuramente in ulteriore crescita nel 2017, con correlato svuotamento delle altre classi.</p> <p>Questa constatazione induce l'Associazione a chiedere all'Istituto di avviare un Tavolo Tecnico istituzionale per lo studio di sistemi più efficaci ed in grado di superare gli attuali palesi limiti del bonus malus, nel pieno rispetto della normativa Antitrust e della competitività fra imprese, a tutto vantaggio degli assicurati effettivamente virtuosi.</p> <p>2. Abbinamento classi CU-Codice Identificativo Univoco di Rischio (IUR) e disciplina delle polizze "temporanee"</p> <p>Fatte queste necessarie considerazioni tecniche, aggiungiamo che, per prevalenti considerazioni di opportunità, l'Ania ha limitato al massimo, in occasione del Tavolo Tecnico sull'attestato dinamico" - che ha toccato anche la tematica delle classi CU -, le proposte volte a modificare l'impianto generale ipotizzato dalla Vigilanza, e ora riprodotto nello schema di Provvedimento n. 2/2018 in commento, perché si è ritenuta prioritaria l'esigenza di velocizzare l'emanazione del Provvedimento stesso, in modo da sbloccare un passaggio regolatorio indispensabile per l'attuazione dell'attestato dinamico".</p> <p>Di seguito, inoltre, sono formulate alcune osservazioni relative a singole disposizioni, per la maggior parte relative a chiarimenti sulle modalità con cui dovranno essere associate, in alcuni casi specifici, la classe di merito CU, la tabella della sinistrosità pregressa e il c.d. codice Identificativo Univoco di Rischio – IUR, che viene introdotto nell'attestato dallo schema di Provvedimento n. 1/2018, e che consentirà di registrare con maggior accuratezza e aggiornare nel tempo la storia assicurativa del proprietario del veicolo (o altro avente diritto all'attestato), anche in presenza di cambiamenti di impresa assicuratrice (v. considerazioni relative all'art. 7 "Disciplina della classe di CU - Regole specifiche").</p> <p>Particolare attenzione è stata riservata, inoltre, alle polizze di durata inferiore all'anno (v. art. 6 "<i>Contratti di durata temporanea – validità dell'attestato di rischio</i>"), che sono state disciplinate dallo schema di Provvedimento con il rilevante obiettivo di poter</p>	
--	--	--	--	--

				<p>tracciare anche i sinistri accaduti, oppure l'assenza di sinistri registrata, durante la vigenza dei contratti "temporanei". Tale tracciatura, come è noto, non è attualmente gestita dalle imprese di assicurazione. Con riferimento alle polizze temporanee, come osservato anche con riferimento allo schema di Provvedimento n. 1/2018, si conferma la necessità:</p> <p>a. che venga chiarito a quali polizze l'Istituto faccia riferimento, vale a dire se alle sole temporanee propriamente dette (durata <i>ab origine</i> inferiore all'anno) oppure a tutte le polizze che, per qualunque motivo, abbiano avuto durata inferiore all'anno;</p> <p>b. che, in caso di applicazione del presente Provvedimento a tutte le polizze con durata inferiore all'anno, la Vigilanza emani, per i contratti RC Auto cessati in anticipo a causa del mancato pagamento di una o più rate di frazionamento del premio, specifiche indicazioni generali volte ad uniformare le modalità di gestione e di assegnazione della classe CU, della sinistrosità pregressa e del codice IUR nei casi di stipulazioni successive ai predetti contratti cessati per insolvenza (art. 1901 c.c.);</p> <p>c. che l'Istituto, in ogni caso, convochi nuovamente il Tavolo tecnico per individuare modalità attuative della nuova gestione dello stato del rischio delle polizze temporanee, delineata dalle norme regolamentari qui in esame, che siano sia efficaci sia sostenibili sotto il profilo costi /benefici (v. nel dettaglio, commento sub art 6).</p>	
5.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 2	1 e 2	Si suggerisce, per i veicoli in sostituzione, di aggiungere un comma 3 che richiami quanto disciplinato dall'art. 7, comma 2, punto e)	<p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>L'art. 2 è norma di carattere generale. La disciplina specifica è riportata nei successivi articoli del Provvedimento.</p>
6.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 2	2	Aggiungere "purché rimanga invariato il proprietario"	<p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>La modifica non risulta necessaria in quanto le regole vigenti già prevedono che in caso di variazione del proprietario la classe di CU da assegnare è quella riferibile all'acquirente.</p>

7.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 3	2	<p>Si chiede di specificare che la prima colonna della Tabella 1 si riferisce alla classe CU di provenienza e che le successive colonne sono riferite alla classe CU di assegnazione.</p>	<p><u>Proposta accolta.</u></p> <p>Il testo del Provvedimento è stato emendato prevedendo la specifica richiesta.</p>
8.	Altroconsumo	Art. 3	2	<p>La tabella riporta l'evoluzione delle classi uniche di rischio così come era previsto anche dall'Allegato 2 del Regolamento 4/2006. Secondo Altroconsumo le regole evolutive delle classi CU sono molto penalizzanti per chi causa sinistri (se viene causato un sinistro è previsto un salto di 2 classi, se i sinistri sono due il salto è di 5 classi e così via fino ad arrivare a un salto di 11 classi se vengono causati almeno 4 sinistri), a fronte del fatto che nel caso non venga causato alcun sinistro la classe migliora solo di un'unità all'anno.</p> <p>Per questo motivo Altroconsumo chiede che venga ripensata questa tabella: l'ideale sarebbe tenere conto di un solo salto di classe per sinistro, ma nel caso non fosse possibile si potrebbero comunque mitigare le regole evolutive tenendo almeno conto di una maggiorazione di una sola classe in caso di un unico sinistro nell'anno assicurativo.</p> <p>È pur vero che il premio finale è calcolato tenendo conto della classe di merito interna di ciascuna compagnia e della storia assicurativa di ciascun assicurato, ma la classe unica di rischio è uno strumento fondamentale per la comparazione di tariffe e il passaggio da una compagnia all'altra e le sue regole evolutive sono piuttosto penalizzanti soprattutto perché in caso non ci siano sinistri il miglioramento non è così ampio.</p>	<p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>Con il Provvedimento in esame, come esplicitato nella Relazione di presentazione del testo, l'Istituto si è posto l'obiettivo, da un lato, di individuare le casistiche di mantenimento e di evoluzione delle classi di CU, per maggior tutela dei consumatori, e, dall'altro, di chiarire alcune fattispecie che si prestavano ad interpretazioni plurime e differenziate da parte delle imprese creando un quadro di applicazione disomogeneo.</p> <p>Non si è ritenuto quindi, in questa fase, di apportare modifiche ai criteri evolutivi delle classi di merito in caso di sinistri.</p> <p>Modifiche in tal senso potranno essere oggetto di attenzione in un quadro più ampio di revisione del regime tariffario.</p>
9.	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	Art. 3	2	<p>Si chiede eventuale conferma della nostra interpretazione ovvero diverse indicazioni da parte dell'Istituto:</p> <p>✓ Contratti nuovi con tariffa Franchigia o Fissa: la classe B/m di assegnazione deve essere valorizzata a partire dalle decorrenze del 1/5/2018 sulla base delle stesse regole previste per i</p>	<p><u>Si conferma.</u></p> <p>Relativamente alla data di decorrenza si rimanda al punto 74).</p>

				<p>contratti stipulati con forma tariffaria B/m.</p> <p>✓ Contratti con Franchigia stipulati prima del 1/5/18 e che vengano rinnovati successivamente a tale data: in occasione del primo rinnovo successivo al 30/4/2018 applicazione della Tabella 2 per ricostruire la situazione ante-rinnovo e applicazione della Tabella 1 a quietanzamento per l'evoluzione della classe CU. Applicazione della Tabella 1 in occasione dei rinnovi successivi.</p> <p>✓ Contratti in corso con Franchigia che passino a tariffa B/m successivamente alla data del 1/5/2018: applicazione della Tabella 2 per ricostruire la situazione ante-rinnovo e applicazione della Tabella 1 a quietanzamento per l'evoluzione della classe CU, salvo i contratti con franchigia che abbiano già la CU che evolvono secondo la Tabella 1 art. 3</p>	<p>Si applica la Tabella 2 al primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della norma e la Tabella 1 per le altre annualità. Relativamente alla data di decorrenza si rimanda al punto 74).</p> <p>Vedi sopra.</p>
10.	ANIA	<p>Art. 3</p> <p>Art. 9</p> <p>Art 10</p>	<p>2</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p>Lo schema di Provvedimento in esame estende ai contratti stipulati nelle formule tariffarie "a franchigia" (a titolo oneroso) e "a tariffa fissa" le regole di assegnazione ed evoluzione della classe CU già previste per la formula tariffaria "bonus malus".</p> <p>A tale riguardo, si chiede conferma all'IVASS che siano state correttamente ricostruite sotto il profilo operativo, sulla base delle nuove previsioni, le seguenti attività relative ai contratti "a tariffa fissa":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per tutte le polizze emesse con formula tariffaria a tariffa fissa, i contratti stipulati a partire dal 1/5/2018 e gli attestati relativi ai contratti in scadenza dall'1/7/2018, dovranno riportare la classe CU 14; per i contratti già in essere all'entrata in vigore del nuovo Provvedimento, alla prima scadenza annuale a partire dall'1/7/2018 l'attestato dovrà riportare la classe CU 14, senza la valorizzazione della sinistrosità pregressa, vale a dire con l'indicazione della sinistrosità eventualmente indicata nell'attestato stesso, ma 	<p><u>Si conferma.</u></p> <p>Relativamente alle date di decorrenza si rimanda al punto 74).</p>

				<p>senza che la presenza/assenza di sinistri sia valorizzata ai fini del computo della classe CU di assegnazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio o per i successivi quietanzamenti dei rischi in portafoglio, al termine dell'ultimo periodo di osservazione, la classe CU dovrà essere determinata sulla base della sinistrosità registrata e conseguentemente evoluta secondo le regole di cui alla Tabella 1, indicata nell'art. 3 del presente schema di Provvedimento IVASS. • Le imprese di assicurazione dovranno anche gestire la classe CU 14 indicata nell'attestato di tutte le polizze stipulate con la tariffa fissa che erano precedentemente assicurate da altre imprese (così come dovranno gestire le classi CU degli attestati relativi alle polizze con franchigia). • In caso di rischio proveniente da tariffa Bonus/Malus che si assicuri con tariffa fissa, a partire dal 1/5/2018 dovrà essere recepita la classe CU indicata nell'attestato al momento dell'acquisizione del rischio: al termine del periodo di osservazione, la classe CU dovrà essere determinata sulla base della sinistrosità registrata e conseguentemente evoluta secondo le regole di cui alla Tabella 1, indicata nell'art. 3 del presente schema di Provvedimento IVASS. 	<p><u>Si conferma.</u></p> <p><u>Si conferma.</u></p> <p><u>Si conferma.</u> Relativamente alla data di decorrenza si rimanda al punto 74).</p>
11.	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	Art. 3	2	Con riferimento ai criteri di attribuzione della classe di CU, espressi nella Tabella 1, si chiede per maggiore chiarezza, di specificare che la prima colonna da sinistra indica la "Classe di CU di provenienza", mentre le successive si riferiscono alla "Classe di CU di assegnazione".	<p><u>Proposta accolta.</u></p> <p>Il testo del Provvedimento è stato emendato prevedendo la specifica richiesta.</p>
12.	SNA	Art. 4	2	Si propone l'abrogazione delle parole "...all'interno dei punti vendita e..." in quanto riteniamo irrilevante l'utilità per il consumatore di una tabella esposta all'interno dei punti vendita. In subordine si propone di aggiungere la parola "a richiesta" prima di "all'interno dei punti vendita".	<p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>La norma, che stabilisce che la tabella deve essere disponibile all'interno dei locali dell'intermediario, risponde all'esigenza di fornire la necessaria evidenza e trasparenza all'utenza in fase assuntiva.</p>

13.	AIBA	Art. 4	2	<p>L'art. in commento prevede che "...la tabella (di conversione CU con classe interna ndr) deve essere disponibile all'interno dei punti vendita e sul sito internet della compagnia....".</p> <p>Ritenendo che tale obbligo sia compatibile esclusivamente per gli intermediari che operano su mandato delle imprese di assicurazione, al fine di non creare dubbi interpretativi, suggeriamo la seguente formulazione:</p> <p>"La tabella deve essere disponibile all'interno dei locali degli intermediari che distribuiscono su mandato delle compagnie".</p>	<p><u>Proposta parzialmente accolta.</u></p> <p>Nel richiamare le argomentazioni di cui al precedente punto 12, ed in considerazione degli obblighi di informativa precontrattuale previsti in capo anche agli intermediari iscritti nella Sez. B. del RUI (Brokers) derivanti dal Reg. n. 5/2006, si ritiene di accogliere parzialmente la proposta di modifica prevedendo l'applicazione della disposizione solo per quegli intermediari (brokers) che operano in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa:</p> <p>L'art. 4, comma 2, viene così modificato:</p> <p>"La tabella deve essere disponibile all'interno dei locali degli intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e propri collaboratori) o in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa (brokers) e sul sito Internet dell'impresa, con separata evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza"</p>
14.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 4	2	<p>Chiediamo di esplicitare meglio l'obbligo espositivo per gli Intermediari.</p>	<p>La norma stabilisce che la tabella deve essere <u>disponibile</u> all'interno dei locali dell'intermediario.</p> <p>Sarà cura dell'intermediario prevedere forme e modalità ritenute idonee affinché venga rispettato il principio di informativa e trasparenza nei confronti dell'utenza.</p>
15.	SNA	Art. 5	1	<p>Si chiede una valutazione sulla validità dell'attestazione dello stato del rischio di cui all'art. 8 comma 1 del Regolamento IVASS nr. 9 del 19 maggio 2015 affinché possa essere estesa a tutta la vita dell'avente diritto e non solo per 5 anni. In subordine si chiede di poter aumentare a 10 anni la validità dell'ADR per seguire un criterio di uniformità con quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del Documento di consultazione IVASS 1/2018.</p>	<p>Il tema dell'eventuale estensione del periodo di validità dell'attestato di rischio, ai fini dell'evoluzione delle classi di B/M, non attiene al campo di intervento del presente Provvedimento.</p> <p>Tuttavia la questione è attualmente oggetto di attenzione da parte dell'Unione Europea nell'ambito dei lavori di modifica della Direttiva RCauto.</p>
16.	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	Art. 5	2	<p>Si chiede di precisare se il meccanismo dichiarativo previsto (e cioè la dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal proprietario e riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce) operi non esclusivamente decorsi 15 giorni dalla scadenza stessa ma anche ove il periodo di comporta fissato</p>	<p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>La norma si riferisce al periodo di conservazione della validità dell'attestato di rischio (5 anni) ed è coerente con l'art.170-bis del Codice delle Assicurazioni Private.</p>

				<p>convenzionalmente dalla Compagnia sia maggiore. In caso di risposta affermativa, si suggerisce di aggiungere il seguente periodo: dopo <i>“Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente”</i> aggiungere <i>“o un termine maggiore se previsto dalla Compagnia”</i>.</p>	
17.	SNA	Art. 5	2	<p>Si chiede di modificare il termine di 15 giorni in 60 giorni dopo la scadenza del contratto, in quanto è esagerato richiedere ad un assicurato di presentare una dichiarazione di mancata circolazione già al 16° giorno successivo alla scadenza della polizza, pena la riqualificazione della polizza in classe Bonus Malus 18. Questa disposizione, a nostro avviso, è contraria allo spirito dello schema di provvedimento teso ad individuare le casistiche di mantenimento e di evoluzione delle classi di CU a maggior tutela di tutti i consumatori, anche di chi si è scordato di pagare l'assicurazione nei 15 giorni di mora.</p>	<p><u>Proposta non accolta.</u> Vedi punto 16.</p>
18.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 5	2	<p>Non si può parlare di <i>“periodo successivo alla scadenza del contratto”</i> bensì di periodo successivo alla scadenza della copertura, intendendovi ricompresa anche l'ultrattività di 15 gg</p>	<p><u>Non si condivide.</u> Vedi punto 16.</p>
19.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 5	2	<p>Sono <u>pochi</u> 15 giorni ; sono troppi i casi di rinnovi dopo i 15 giorni di ultrattività (malattia, vacanza, riparazioni). Riteniamo più significativo aumentare i giorni a 30, se non a 90</p>	<p><u>Proposta non accolta.</u> Vedi punto 16.</p>
20.	ANIA	Art. 5	2	<p>L'art. 5, comma 2, in esame stabilisce che, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di mancata circolazione sottoscritta dal <i>proprietario</i> del veicolo. Per coerenza con le previsioni degli articoli 1892 e 1893 c.c., così come avviene in generale per le dichiarazioni contrattuali, si chiede che anche tale dichiarazione venga rilasciata dal <i>contraente</i>; oltre ad essere coerente con il dettato civilistico, il riferimento al contraente consente di agevolare e semplificare l'operatività concreta nel caso di più proprietari o di contratto a favore di terzi.</p>	<p><u>Proposta parzialmente accolta.</u></p> <p>L'art. 5, comma 2, viene così modificato anche alla luce delle determinazioni in materia di contratti di durata temporanea. Vedi successivo punto 21.</p> <p>2. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui al comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.</p>

21.	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	Art. 6	1	<p>Si condivide la finalità della valorizzazione anche degli eventuali sinistri provocati durante la vigenza di un contratto temporaneo (sinistri che oggi vanno persi). Si rileva però che l'introduzione di un nuovo documento, con i conseguenti oneri di controllo e di gestione, contrasti con gli obiettivi di semplificazione perseguiti con l'introduzione del processo di dematerializzazione e di dinamicità dell'attestato di rischio.</p> <p>Lo scopo di non perdere i sinistri che abbiano interessato una polizza temporanea può essere efficacemente raggiunto assegnando il codice IUR anche a questi contratti e prevedendo che, mediante tale codice, tutti i sinistri con responsabilità che li abbiano interessati (tardivi e non tardivi) vengano comunicati alla Banca Dati, in modo che siano disponibili per l'Impresa che per prima assumerà il rischio con una polizza annuale.</p> <p>L'attestato di rischio che sarà rilasciato per quest'ultima indicherà nella tabella di sinistrosità pregressa anche i sinistri pagati durante la vigenza della copertura temporanea.</p>	<p>Nel prendere atto delle osservazioni e delle proposte formulate l'art. 6 è così modificato:</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 (Polizze di durata temporanea – Rilevazione della sinistrosità)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini della presente disposizione per polizza di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione r.c.auto stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta, qualunque ne sia la causa. 2. Qualora successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze di cui al comma precedente, comunicati alla Banca dati attestati, ai sensi dell'art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.
22.	ASSINEVE SNC	Art. 6	1	Proposta di estendere la validità dell'attestato progressivamente a 10 anni.	<p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>Vedi punto 15.</p>
23.	ANIA	Art. 6		<p>La disposizione in esame introduce anche per i contratti con durata inferiore all'anno una <i>"dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa che ha coperto il rischio, riferita all'assenza di sinistri con responsabilità ovvero al numero di sinistri con responsabilità causati durante il periodo di validità del contratto di assicurazione temporanea"</i>. La finalità perseguita, coerente con quella dell'emananda disciplina sull'attestato di rischio "dinamico" (schema di Provvedimento IVASS n. 1/2018) è di realizzare per tutti i contratti una "fotografia" accurata ed aggiornata delle vicende assicurative, tracciando la presenza/assenza di sinistri anche in caso di cambiamenti di impresa assicuratrice.</p> <p>Tale tracciatura, come è noto, per le polizze temporanee non è attualmente gestita dalle imprese di</p>	Vedi punto 21

			<p>assicurazione.</p> <p>Con riferimento a tali polizze, si sottopongono di seguito all'attenzione dell'IVASS alcune considerazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Come osservato anche con riferimento al suindicato schema di provvedimento IVASS n. 1/2018, si chiede conferma all'IVASS che l'Istituto abbia inteso riferirsi non solo alle polizze "temporanee" propriamente dette nella prassi corrente, vale a dire alle polizze stipulate sin dall'inizio per un periodo di copertura inferiore all'anno, ma abbia inteso includere nell'ambito di applicazione delle nuove regole tutte le polizze che, pur stipulate con durata annuale, abbiano dato luogo ad una copertura inferiore a quella convenuta, qualunque ne sia la causa. A titolo esemplificativo, si chiede conferma che le imprese debbano attivare la modalità di tracciatura della sinistrosità relative a polizze che abbiano avuto durata inferiore all'anno per i seguenti motivi: rata di premio successiva alla prima rimasta insoluta, vendita, demolizione del veicolo, sospensione non seguita da riattivazione della copertura. • Si evidenzia anche che, se <i>tutte</i> le polizze temporanee sono da ritenersi incluse nell'ambito del presente Provvedimento, il mercato assicurativo ravvisa la necessità che l'IVASS intervenga, a fini di uniformità e coerenza operativa, con indicazioni specifiche per il caso di coperture stipulate successivamente a contratti aventi durata inferiore all'anno per insolvenza di una o più rate di frazionamento del premio (fattispecie disciplinata dall'art. 1901 c.c.). Questo intervento <i>ad hoc</i> si ritiene necessario per delineare un quadro completo di riferimento, in caso di coperture cessate in anticipo per insolvenza, sia delle regole di assegnazione della classe CU e della sinistrosità pregressa, in caso di stipulazione di un ulteriore contratto presso lo stesso/altro assicuratore, sia delle regole relative al connesso Codice 	<p>Vedi punto 21.</p> <p>Il Provvedimento non può contenere norme di interpretazione autentica della disciplina civilistica. Sarà valutata l'opportunità di intervenire sulla questione se il fenomeno dovesse persistere anche dopo l'introduzione delle norme relative all'assegnazione dello IUR.</p> <p>Peraltro, la possibilità di verifiche da parte delle imprese in caso di più coperture riferite allo stesso IUR, è disciplinata dal comma 1-ter dell'art. 132 del CAP.</p>
--	--	--	---	---

				<p>Identificativo Univoco di Rischio –IUR del contratto cessato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lo schema regolamentare prevede che le disposizioni recate dall'art. 6 dovranno essere applicate dalle imprese a partire dal 1/1/2019, in base al fatto che attualmente non esiste alcuna gestione della sinistrosità delle polizze temporanee. Al riguardo, si conferma che la "<i>dichiarazione sostitutiva di attestato</i>", prevista dalle disposizioni in commento, appare complessa ed onerosa da realizzare, sia sotto il profilo dei processi aziendali sia sotto quello degli interventi IT (occorre creare ex novo delle procedure che generino "quietanze" e "attestati", oggi inesistenti, per tali contratti). Tale dichiarazione, inoltre, non recherebbe nella maggioranza dei casi alcuna indicazione di sinistrosità, poiché gli eventuali sinistri relativi a contratti di breve durata, specialmente se con danni alla persona, di solito sono pagati e chiusi oltre la scadenza dei contratti stessi. Tali sinistri potrebbero essere gestiti come "tardivi" tramite la c.d. procedura di "riciclo" prevista dallo schema di Provvedimento n. 1/2018, con l'abbinamento dell'eventuale sinistro, mediante codice IUR, al contratto temporaneo. Si chiede, pertanto, all'Istituto di voler cassare la previsione della suddetta dichiarazione sostitutiva di attestato, confermando al contempo la piena disponibilità dell'ANIA e delle imprese per poter individuare soluzioni tecniche di recupero della sinistrosità/assenza di sinistrosità delle polizze temporanee che siano efficaci e sostenibili sotto il profilo costi /benefici. A tal fine, si conferma anche la richiesta che l'IVASS riapra al più presto il Tavolo tecnico in materia di "attestato dinamico", per avviare l'analisi di questa e di ulteriori possibili implementazioni. 	<p><u>Proposta accolta</u> Vedi punto 21.</p>
24.	ASSINEVE SNC	Art. 6	1	Prevedere la validità dell'attestato anche al contratto sostituito e annullato, per motivi diversi dal mancato pagamento del premio di rate intermedie, ad esempio: un contratto riattivato e sospeso dove risulta che, un veicolo assicurato e alienato nel 2016, l'ultimo	Premesso che l'osservazione appare inconferente con l'articolo citato, non si concorda con la prospettazione in quanto nell'ipotesi di attestato scaduto e conseguente mancata circolazione il rischio è assunto nella classe di ingresso (CU 14).

				attestato disponibile era del 2012, attualmente perde la classe o se per caso non avesse riattivato la polizza che aveva sospeso quando aveva venduto il veicolo si troverebbe assegnata la classe 18.	
25.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 6	1	<p>La dichiarazione dell'Impresa etc. è qui riferita soltanto nel caso in cui, dopo il contratto temporaneo, venga emesso un contratto annuale.</p> <p>Se il contratto annuale segue immediatamente il contratto temporaneo, come fa l'Impresa a rilasciare una <i>"dichiarazione sostitutiva di attestato"</i> riportante i sinistri causati durante il periodo di temporaneità ? Ricordiamo che i contratti temporanei non godono della ultrattività dei 15 giorni e può essere urgente riassicurare il veicolo.</p>	Vedi punto 21.
26.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 6	1 e 2	Se a un contratto temporaneo dovesse seguire un altro contratto temporaneo, quale sarebbe la regola ?	Vedi punto 21.
27.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 6	2	È stata prevista una tabella di sinistrosità pregressa con delle colonne <i>"annuali"</i> e delle colonne <i>"temporanee"</i> ?	La tabella è la medesima.
28.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 7	1	<ul style="list-style-type: none"> • Specificare che l'appendice di <i>"cessione del contratto"</i> va esibita soltanto in caso di <i>"cessione del contratto"</i>: premettere la parola <i>"ovvero"</i>. • E ricordare la possibile attribuzione del regime Bersani in presenza di altro contratto, come per l'art. 7 lettera h) 	<p><u>Proposta accolta.</u></p> <p>L'art. 7, comma 1, viene così modificato:</p> <p>1. Il contratto è assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto.</p> <p>La legge Bersani è una norma primaria applicabile a prescindere dal richiamo nelle disposizioni provvedimentali.</p>
29.	ASSINEVE SNC	Art. 7	1	<p>In agenzia, nella maggioranza dei casi di compravendita di veicoli usati, succede i clienti vanno dal concessionario/venditore/acquirente con la vecchia macchina e contestualmente firmano sia per l'alienazione del vecchio veicolo che l'acquisto del nuovo .</p> <p>Ad una interpretazione letterale risulterebbero tutti in 18, dovendo i clienti passare prima in agenzia per fare la variazione.</p>	<p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>La previsione prospettata non è percorribile tenuto conto che le imprese, nella fase assuntiva, sono tenute ad acquisire la necessaria documentazione ai fini della verifica della regolarità amministrativa e del conseguente rilascio della copertura.</p>

34.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 7	2 b)	<ul style="list-style-type: none"> Perché non è possibile riconoscere la classe CU anche in caso di trasferimento di proprietà da una pluralità di proprietari a <u>più</u> di uno soltanto di essi, tipo da 3 a 2 ? 	<p><u>Proposta accolta.</u></p> <p>Il comma 2 b) dell'art. 7 viene modificato:</p> <p>b) in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto”.</p>
35.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 7	2 b)	<ul style="list-style-type: none"> I soggetti <u>già cointestatari</u> conservano la CU per utilizzarla su altro veicolo anche se non di nuova proprietà. In questo modo la CU si moltiplica, eludendo eventualmente, in qualche modo, la legge Bersani. Nel caso in cui il veicolo non sia di nuova proprietà ma già assicurato, qual è la tabella di sinistrosità pregressa? Nel caso in cui il veicolo sia acquisito successivamente, qual è la tabella di sinistrosità pregressa ? E come comportarsi nel caso in cui il Cliente volesse successivamente assicurare un <u>ulteriore</u> veicolo in regime Bersani e non fosse stato ancora ri-maturato un attestato ? 	<ul style="list-style-type: none"> Non si ravvisano elusioni alla legge Bersani. La ratio della norma in argomento è quella di riconoscere ai comproprietari di un veicolo il mantenimento della classe CU maturata sul veicolo in comproprietà, in quanto tutti potenziali utilizzatori del veicolo. Non vi è quindi alcun collegamento con la legge Bersani che, come è noto, prevede il vincolo della convivenza. Se è già assicurato avrà un suo attestato di rischio con la relativa tabella di sinistrosità. La tabella di sinistrosità maturata sul veicolo resta in capo a colui che acquisisce la proprietà. Ove gli altri comproprietari intendano utilizzare la CU del veicolo ceduto, la sinistrosità non verrà indicata. La domanda non è chiara. Si rimanda alla disciplina prevista dalla Legge Bersani.
36.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 7	2 b)	Ogni comproprietario ha diritto ad assicurare in regime Bersani un ulteriore veicolo della medesima tipologia. Stesso diritto dovrebbe avere ogni familiare convivente di ogni comproprietario. Vedi risposta ISVAP del 22.03.2010 Prot. 09.10.004502	Il regime Bersani ha regole proprie a prescindere dal presupposto della comproprietà.
37.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 7	2 b)	Aggiungere che gli Studi Associati di Professionisti, quando non sono costituiti in Società, sono da	Il tenore letterale della norma non esclude l'ipotesi considerata.

				considerare alla stessa stregua e con le stesse regole dei comproprietari	
38.	SNA	Art. 7	2 b)	Si propone di modificare il secondo comma nel seguente modo: "Gli altri soggetti già cointestatori possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno solo di essi su un altro veicolo acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di stipula di un nuovo contratto."	<p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>La norma è in linea con le finalità del Provvedimento teso ad individuare casistiche di mantenimento della classe CU a maggior tutela dei consumatori.</p>
39.	ANIA	Art. 7	2 b)	<p>Secondo la presente disposizione se un veicolo in comproprietà fra più soggetti viene venduto, ciascuno degli ex comproprietari mantiene la classe CU e la storia assicurativa dell'attestato maturato per il veicolo venduto.</p> <p>Si chiede all'Istituto di confermare la correttezza delle seguenti modalità operative relative all'assegnazione del codice IUR abbinato al veicolo in comproprietà. Tale IUR sarà assegnato al primo degli ex comproprietari che eventualmente diventi unico proprietario dello stesso. Ciascuno degli altri ex comproprietari, quando diverrà proprietario di un diverso veicolo, avrà un attestato di rischio con diverso IUR. Se nessuno degli ex comproprietari diviene proprietario unico del "vecchio" veicolo, il primo ex comproprietario che acquista un altro veicolo mantiene il vecchio IUR, se lo stesso risulta "libero" nella banca dati SITA delle coperture RC Auto. Si chiede conferma che la disciplina recata dalla presente disposizione si applichi, per analogia, anche al caso simile di passaggio di proprietà dal veicolo da una pluralità di cointestatori ad un numero ridotto degli stessi cointestatori.</p>	<p>Si precisa che tale affermazione non è corretta.</p> <p>Se un veicolo in comproprietà fra più soggetti viene venduto ad uno solo di essi, ciascuno degli ex comproprietari mantiene la classe CU ma non la storia assicurativa pregressa.</p> <p>La storia assicurativa maturata sul veicolo resta in capo a colui che acquisisce la proprietà. Ove gli altri comproprietari intendano utilizzare la CU del veicolo ceduto la pregressa sinistrosità non verrà indicata.</p> <p><u>Si conferma.</u></p>
40.	SNA	Art. 7	2 c)	Si chiede a questo rispettabile Istituto di precisare cosa si intende con "conviventi di fatto" e di comunicarci come si verifica che una persona è un convivente di fatto di altra persona al fine del mantenimento della classe CU.	Sul punto si rinvia all'art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

41.	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	Art. 7	2 c)	<p>Si chiede di specificare anche nell'articolato, così come del resto esplicitato nella relazione del provvedimento in esame, che per persone "unite civilmente" o "conviventi di fatto" si debba far riferimento ai due nuovi istituti introdotti dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).</p> <p>A tal fine si chiede di aggiungere dopo il periodo "<i>nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, o unite civilmente o conviventi di fatto</i>" il periodo "ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76".</p>	<p>La legge n. 76/2016 è norma primaria e applicabile a prescindere dal richiamo nelle disposizioni provvedimentali.</p> <p>Tuttavia, non essendo chiaro a quali "due nuovi istituti" il quesito intende far riferimento, nel richiamare quanto specificato al punto 40, si precisa che, ai fini dell'applicabilità del comma in esame, non rileva quanto previsto dall'art. 1, comma 50 e segg. della legge legge 20 maggio 2016, n. 76.</p>
42.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 7	2 c)	<p>Il cedente la proprietà al coniuge può utilizzare la CU maturata su altro veicolo anche di nuova proprietà. E quale sarà la tabella di sinistrosità ?</p> <p>E può successivamente stipulare un ulteriore contratto in regime Bersani anche se non ha ancora ri-maturato un attestato ?</p>	<p>La tabella di sinistrosità maturata sul veicolo resta in capo a colui che acquisisce la proprietà. Ove il coniuge cedente intenda utilizzare la CU del veicolo ceduto la sinistrosità non verrà indicata.</p> <p>Ai fini assuntivi relativi ad un'ulteriore autovettura è necessario che sia maturato almeno un attestato di rischio.</p>
43.	SNA	Art. 7	2 c)	<p>Si propone di modificare il secondo comma nel seguente modo: "Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo acquisito successivamente ed avvalersene in sede di stipula di un nuovo contratto."</p>	<p><u>Proposta non accolta</u></p> <p>La norma è in linea con le finalità del Provvedimento tese ad individuare casistiche di mantenimento della classe CU a maggior tutela dei consumatori.</p>
44.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 7	2 d)	<ul style="list-style-type: none"> • Al veicolo consegnato in conto vendita che risulti invenduto, e qualora la CU sia stata già utilizzata, attribuire la CU precedente equivale a incentivare una elusione della Bersani. • Analoga situazione per il ritrovamento dopo furto totale. <p>Opportuno considerare il veicolo invenduto o ritrovato alla stregua di un veicolo in regime Bersani.</p>	<p>Atteso che i due diversi regimi dovrebbero essere trattati in modo analogo, come peraltro ribadito indirettamente dalla legge n. 124/2017, non si comprende la finalità della richiesta.</p>
45.	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	Art. 7	2 d)	<p>Secondo la norma in esame, al veicolo invenduto dopo la consegna in conto vendita o ritrovato dopo un furto si assegna la classe CU e la storia assicurativa dell'attestato precedente alla perdita di possesso. Si chiede all'Istituto di confermare la correttezza delle seguenti modalità operative relative all'assegnazione del codice IUR abbinato al predetto attestato:</p> <p>b) se il proprietario/altro avente diritto non ha ancora</p>	<p><u>Si conferma.</u></p>

				<p>utilizzato per altro veicolo lo IUR precedente, questo viene mantenuto per il veicolo invenduto/ritrovato;</p> <p>c) se il proprietario/altro avente diritto ha già utilizzato il precedente IUR per altro veicolo, al veicolo invenduto/ritrovato deve essere assegnato un nuovo IUR.</p>	<u>Si conferma.</u>
46.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 7	2 e)	Se il veicolo venduto/demolito/rubato non possiede attestazione del rischio perché non lo ha ancora rimaturato per effetto di Bersani o altro, si attribuisce lo stesso la CU in corso al momento dell'alienazione ?	<u>Si conferma.</u>
47.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 7	2 e)	La classe del precedente veicolo venduto/demolito/rubato deve poter essere utilizzata una volta sola, altrimenti è elusione della Bersani	<u>Proposta non accolta.</u> Vedi punto 44.
48.	ANIA	Art. 7	2 e)	<p>Si chiede conferma che la regola cronologica individuata per l'assegnazione del codice IUR nelle fattispecie di cui alla lett. d) si applica anche nelle fattispecie previste alla lett. e).</p> <p>Si chiede inoltre conferma che, in base al presente schema di Provvedimento, il soggetto utilizzatore del veicolo in qualità di "temporaneo intestatario" del veicolo stesso, ai sensi di legge, sia il soggetto avente diritto alla classe CU, alla storia assicurativa pregressa e al codice IUR, ove tale codice risulti non utilizzato nella banca dati SITA delle coperture RC Auto.</p>	<p><u>Si conferma.</u></p> <p><u>Si conferma.</u></p>
49.	ORDINE DEGLI ATTUARI	Art. 7	2 f)	Si richiede se l'obbligo di registrazione (da almeno 12 mesi) delle generalità quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da parte del soggetto utilizzatore di un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, permarrà anche dopo l'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 1 comma 3 di cui al Documento di Consultazione n. 1/2018, in base al quale sarà utilizzato, all'interno dell'attestato di rischio, lo IUR (<i>Identificativo Univoco di Rischio</i>). Considerando infatti le finalità dello IUR il suddetto obbligo (di registrazione delle generalità da parte del soggetto utilizzatore di un veicolo in leasing o in noleggio a lungo termine) appare superabile.	Si conferma il permanere dell'obbligo di registrazione proprio ai fini dell'individuazione del soggetto utilizzatore del veicolo a cui assegnare il codice IUR.
50.	ANIA	Art. 7	2 f)	Si chiede conferma che, in base al presente schema di Provvedimento, il soggetto utilizzatore del veicolo in	<u>Si conferma.</u>

				qualità di “temporaneo intestatario” del veicolo stesso, ai sensi di legge, sia il soggetto avente diritto alla classe CU, alla storia assicurativa pregressa e al codice IUR, ove tale codice risulti non utilizzato nella banca dati SITA delle coperture RC Auto.	
51.	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	Art. 7	2 f) e g)	Si chiede di precisare se le figure dell’intestatario temporaneo del veicolo nel caso di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine (lettera f) e del conducente abituale del veicolo intestato a portatore di handicap (lettera g) debbano essere equiparate agli “aventi diritto” di cui al Regolamento n.9/2015 (articolo 1, co. 1, lett. e).	Si conferma limitatamente alle ipotesi di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine. Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap vedi succ. punto 52.
52.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 7	2 g)	Il comma 2 dell’art. 247bis del DPR 495 è rivolto ai “ <i>soggetti incapaci</i> ”, intendendo per tali (lettera MIT del 10.07.2014) “ <i>i minori e gli interdetti giudiziali o legali</i> ”. Pertanto è impreciso il richiamo all’art. 247bis suddetto quando si tratta di veicolo intestato a <i>soggetto portatore di handicap</i> .	Il comma 2 dell’art. 247bis del DPR 495/92 prevede diverse casistiche. Il caso di specie va riferito al comma 2 lett. e).
53.	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	Art. 7	2 g)	L’art. 7, co. 2, lett. g), richiama per le modalità di registrazione dei conducenti abituali del veicolo intestato al portatore di handicap le disposizioni di cui al co. 2 dell’art. 247-bis del D.P.R. n. 495/ 19921. Il sopracitato articolo del D.P.R. prevede tuttavia l’aggiornamento della carta di circolazione con annotazione sulla stessa dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo per i veicoli intestati a “soggetti incapaci” e non anche per quelli intestati a “portatori di handicap”. Si chiedono pertanto delucidazioni in ordine alla assimilabilità dei “soggetti portatori di handicap” alla tipologia dei “soggetti incapaci”.	Vedi punto 52.
54.	ANIA	Art. 7	2 g)	Si chiede conferma che, in base al presente schema di Provvedimento, il soggetto utilizzatore del veicolo in qualità di “temporaneo intestatario” del veicolo stesso, ai sensi di legge, sia il soggetto avente diritto alla classe CU, alla storia assicurativa pregressa e al codice IUR, ove tale codice risulti non utilizzato nella banca dati SITA delle coperture RC Auto.	<u>Non si conferma.</u> La norma, disciplinando una particolare fattispecie di utilizzo del veicolo, prevede che la classe di CU del veicolo, la storia assicurativa pregressa ed il codice IUR sono riconosciuti al proprietario del veicolo in quanto avente diritto. A coloro che hanno condotto il veicolo per almeno 12 mesi si è ritenuto di riconoscere solo la classe CU maturata che può essere utilizzata in caso di acquisto di nuovi veicoli.

55.	UNASCA Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica	Art. 7	2 g)	Le persone che vengono annotate ai sensi dell'art. 247-bis del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (dPR 495/1992) sono quelle che assumono la responsabilità della circolazione laddove l'intestatario del veicolo sia un "incapace", cioè minore o interdetto, indipendentemente che costui sia un disabile. Diversamente non risulterebbe sia fattispecie prevista.	Vedi punto 52.
56.	ASSINEVE SNC	Art. 7	2 h)	Proposta di una dizione più chiara del "già convivente", pensando a quali "prove" devono dare gli assicurati per dimostrare di essere già conviventi, e anche per ovviare ad alcuni casi assurdi attuali quali ad esempio: moglie e marito in comunione dei beni e veicolo intestato al solo marito, successivamente deceduto, e gli eredi risultano la moglie ,già comproprietaria del veicolo) e i figli non più conviventi. Poiché sul libretto risultano più cointestatari non era possibile fare il passaggio diretto, mantenendo la classe, in quanto da un singolo, si passava ad una pluralità anche se formalmente andava in successione solo il 50% del veicolo e sicuramente mettendo in difficoltà la vedova e non permettendole di usufruire della classe e della polizza.	Si prende atto dell'osservazione che non reca proposte di modifica al testo, considerato che l'accertamento e la documentazione attestante la convivenza non rientra tra le materie oggetto del presente Provvedimento.
57.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 7	2 h)	<ul style="list-style-type: none"> • La CU viene mantenuta anche se l'erede è uno solo per rinuncia degli altri eredi ? • E viene mantenuta anche la tabella di sinistrosità del defunto ? 	Si conferma, qualora l'erede risulti convivente.
58.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 7	2 h)	Se il veicolo viene intestato alla pluralità di eredi e successivamente venduto ad uno di questi, valgono le regole del comma 2 b), cioè il passaggio da più comproprietari ad uno di questi ?	<u>Si conferma</u> , precisando che, qualora gli eredi non risultino conviventi con il <i>de cuius</i> al momento della morte, la classe di CU è la 14.
59.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 7	2 h)	<ul style="list-style-type: none"> • In presenza di altro veicolo assicurato, siamo in zona Bersani, con tutte le sue regole e con il requisito della <u>medesima tipologia</u> • E' errato il richiamo a "<i>l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione</i>" poiché tale criterio deve sussistere anche con altre imprese 	Il criterio sussiste con tutte le imprese ma è attivato solo dall'impresa che presta la copertura sul veicolo caduto in successione.

60.	ANIA	Art. 7	2 h)	Si chiede conferma, se del caso, che nell'ipotesi di veicolo acquistato per successione ereditaria, agli eredi si applica la stessa regola relativa a classe CU, storia assicurativa e codice IUR innanzi illustrata alla lett. b) per l'ipotesi di un veicolo in comproprietà che venga successivamente venduto.	Si conferma con la limitazione della convivenza con il <i>de cuius</i> al momento del decesso.
61.	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	Art. 7	2 k)	Si propone di prevedere che la fattispecie riguardi i soli soci a responsabilità illimitata.	<u>Proposta accolta.</u> Il comma 2 k) dell'art. 7 viene modificato: "Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio, con responsabilità illimitata, e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU"
62.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 7	2 k)	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiungere "<i>trasferimento di proprietà dalla ditta individuale alla persona fisica</i>" • Lo stesso principio deve valere anche quando il veicolo venga sostituito da altro come da comma 2 b) 	La norma è già così formulata. Si prende atto dell'osservazione che non reca proposte di modifica al testo.
63.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 7	2 k)	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiungere che è lecito attribuire il regime Bersani anche alle Ditte Individuali, essendo queste persone fisiche, come da pronunciamento ISVAP e successiva FAQ <p>Stesso criterio andrebbe applicato anche agli Studi Associati nel caso in cui un socio dovesse acquistare un ulteriore veicolo della medesima tipologia</p>	<u>Proposta non accolta.</u> Il testo contiene le regole di conservazione della classe CU nel caso di trasferimento di proprietà di veicoli nell'ambito delle ditte individuali e delle società di persone, utili al perseguimento delle finalità del presente Provvedimento. Il campo di applicazione e la disciplina della legge Bersani non rientrano in tali finalità.
64.	ANIA	Art. 7	2 i)	Secondo la norma in esame, in caso di cessione del veicolo con cessione del contratto, il cessionario mantiene la classe CU fino alla scadenza del contratto ceduto: tale operazione viene di solito effettuata o tramite una c.d. appendice di cessione del contratto o tramite emissione di un contratto sostitutivo in cui cambia il proprietario (cessionario). Si chiede conferma che in entrambi i casi, a fronte della stessa classe CU e storia assicurativa fino alla scadenza indicata nel contratto ceduto, l'appendice o il contratto sostitutivo debbano avere un nuovo IUR.	<u>Si conferma.</u>

65.	SNA	Art. 8	1	Si propone di aggiungere dopo le parole "...presidi organizzati per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli assicurati" le parole "con oneri a carico delle Imprese".	<u>Proposta non accolta.</u> L'obbligo di istituire e formalizzare procedure di controllo e verifica è prevista in carico alle imprese. L'eventuale imputazione dei costi non rientra tra le finalità di questo Provvedimento.
66.	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	Art. 8	1	Si chiede conferma del fatto che "i presidi organizzati" per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli assicurati di cui all'art. 8 non comportano la creazione di alcuna figura o funzione ad hoc, lasciando impregiudicata la libertà dell'impresa di organizzare modalità e processi per le suddette verifiche.	<u>Si conferma.</u>
67.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 8	1	Nelle Banche Dati a disposizione manca l'evidenza dell'eventuale decesso del proprietario del veicolo.	Si prende atto dell'osservazione che non reca proposte di modifica al testo.
68.	Sig. Fabio Alberoni	Art. 8		Proposta di inserimento di un comma 2. Estendere la classe di merito ai veicoli utilizzabili con la stessa patente di guida mantenendo la classe di merito più bassa di cui l'assicurato ha diritto.	<u>Proposta non accolta.</u> La classe di merito, nella normativa vigente, può riferirsi solo a veicoli della stessa categoria. Inoltre, l'attuale normativa primaria non consente la rilevazione della sinistralità sulle patenti.
69.	ANIA	Art. 9	2	La Tabella 2 in esame reca i " <i>Criteri evolutivi in caso di passaggio da "franchigia" a "bonus-malus"</i> ed è mutuata dalla Tabella 1, ad oggi utilizzata, di cui all'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 4/2006, abrogato dal presente schema di Provvedimento. Si segnala, però, che la Tabella 2 in commento, evidentemente per un mero rifiuto, non riproduce una regola presente in calce alla Tabella 1 del suddetto Regolamento n. 4/2006, secondo la quale: " <i>N.B.: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistralità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)</i> ". Si chiede di integrare la Tabella 2 del presente schema regolamentare con la suindicata regola.	Posto che l'eventualità di indicare N.D non è prevista poiché il dato deve essere sempre disponibile, appare superfluo riportare tale indicazione quando il veicolo risulti Non Assicurato.

70.	Gruppo Agenti MAGAP	Art. 9	3	Per quale motivo non segue le stesse regole della franchigia così come esplicitate nella Tabella 2 ?	La differente disciplina riguarda solo la fase transitoria ed è dettata dalla diversa tipologia di contratto. Nel caso di polizza "a franchigia" l'assicurato partecipa al risarcimento del danno. La normativa oggi in vigore, infatti, già prevede per tali contratti, in caso di passaggio alla formula tariffaria <i>bonus-malus</i> , l'utilizzo della tabella 2.
71.	ORDINE DEGLI ATTUARI	Art. 9	3	Si richiedono le motivazioni del diverso trattamento che il documento in consultazione prevederebbe tra i veicoli assicurati "a tariffa fissa" rispetto a quelli assicurati con forma tariffaria "a franchigia" (punto che appare non totalmente coerente con quanto riportato a pagina 3 della relazione di presentazione che accomuna entrambe le formule tariffarie nonché ai contenuti dell'Allegato 2, che attualmente disciplina ancora tutta la normativa concernente i criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe di merito universale, del Regolamento ISVAP n. 4/2006).	Vedi punto 70.
72.	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	Art. 9	1,2,3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contratti in corso con Tariffa Fissa che si rinnovino con Tariffa fissa o passino a tariffa B/m dal 1/5/2018: Si chiede di precisare che l'espressione <i>senza valorizzazione della sinistrosità pregressa</i> significa che la relativa tabella non deve essere tenuta in considerazione ai fini della determinazione della classe di merito, ma deve comunque essere riportata nell'attestato. ✓ Contratti in corso con Tariffa B/m che passino a Tariffa con Franchigia o Fissa dal 1/5/2018: ai fini della valorizzazione della CU, va applicata la Tabella 1. 	<p><u>Si conferma</u></p> <p><u>Si conferma.</u></p>
73.	Dott. Mauro Cafagna	Art. 9	1,2,3	Eliminazione <i>tout court</i> dell'art. rubricato " Disposizioni Transitorie " e rinvio all'art.3 per la disciplina dei relativi aspetti contenente la Tabella 1.	<p><u>Proposta non accolta.</u></p> <p>Data la portata delle modifiche e la difficoltà tecniche/operative che ne conseguono, soprattutto al fine di ricostruzione della sinistrosità pregressa, si è ritenuto di seguire un criterio di gradualità nell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.</p>
74.	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	Art. 10		Il Provvedimento determina modifiche significative ai processi informatici delle Imprese e agli impianti contrattuali di tutti i prodotti commercializzati nel Ramo R.C. Auto, che necessariamente devono venire	<p><u>Proposta parzialmente accolta.</u></p> <p>In considerazione dei tempi tecnici della Pubblicazione del Provvedimento e della necessità di fornire idonea informativa</p>

				<p>realizzati compiutamente solo dopo la data di pubblicazione dello stesso Provvedimento.</p> <p>Si richiede quindi un congruo termine per l'entrata in vigore delle disposizioni in esame, e cioè almeno 3 mesi successivi alla pubblicazione del Provvedimento in Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>all'utenza, i commi 3. e 4. dell'art. 10 vengono così modificati:</p> <ol style="list-style-type: none">3. Relativamente ai soli contratti con forma tariffaria "a franchigia" e "a tariffa fissa", le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, a partire dal 1° giugno 2018, con riferimento ai contratti in scadenza il 1° agosto 2018. Sono fatte salve le disposizioni già vigenti in materia di polizze gratuite.4. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 6 a partire dal 1° gennaio 2019. Sono fatte salve le disposizioni già vigenti in materia di polizze gratuite.
--	--	--	--	--	--